

VERBALE DI ACCORDO

" MONTORSI FRANCESCO "

Addì 2 Luglio 1975

T R A

la Direzione della Ditta MONTORSI FRANCESCO & FIGLI, rappresentata dal Sig. Montorsi Giorgio e dal Sig. Marri Franco

e

il Consiglio di Fabbrica, costituito dai Sigg. Malmusi Antonio, Zambelli Vasco, Villani Ugo, Ponzoni Ercole, Roli Antonio, Bellei Giuseppe,

si è convenuto quanto segue:

- 1)-Per quanto concerne l'ambiente di lavoro e la tutela della salute , la Direzione si dichiara disponibile a prendere accordi con il Centro di Medicina del Lavoro per eventuali visite sanitarie ai dipendenti ed acconsente altresì che tecnici qualificati dipendenti dal Centro stesso possano accedere agli ambienti di lavoro al fine di espletare un'indagine di natura igienico sanitaria sugli stessi. Modalità e tempi d'attuazione di quanto sopracitato verranno definiti mediante contatti diretti tra l'Azienda e l'Ente scelto.
- 2)-Nel prendere atto dell'avvenuta sistemazione dei locali adibiti alla mensa le parti convengono sull'esigenza di mantenere efficiente e funzionale l'attrezzatura di cucina.
L'Azienda acconsente all'installazione , senza alcun onere da parte sua , di una macchina per la distribuzione di bevande nel locale mensa.
Si precisa inoltre che entro la fine del prossimo settembre verranno adeguatamente sistemati i locali adibiti a spogliatoi dotandoli di servizi igienici e riscaldamento.
- 3)-Per quanto concerne i pasti consumati nella mensa aziendale si conviene di mantenere la normativa attuale.
- 4)-L'attuale premio di produzione viene aumentato rispettivamente a L. 38.000 mensili a decorrere dall'1.8.1975 ed a L. 41.000 con effetto dall'1.8.1976.
Detti importi sono comprensivi delle 35 ore derivanti dalla mensilizzazione adottata dal vigente CCNL.
Le succitate 35 ore saranno conglobate nel premio di produzione per cui la trattativa delle suddette si esaurisce definitivamente con il presente accordo.
- 5)-L'esame dei problemi connessi all'inquadramento del personale verrà

effettuato a suo tempo.

Comunque le soluzioni che verranno individuate avranno decorrenza dall'1.7.1975 e la situazione generale verrà rivista in sede di rinnovo del presente contratto.

6)-Per quanto concerne i trasporti la Direzione acconsente a rimborsare ,a far data dall'1.8.1975 ,ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato,residenti abitualmente oltre 4 Km dallo stabilimento, l'importo dell'abbonamento al mezzo pubblico più economico in servizio sulla percorrenza.

In caso di mancanza di mezzo pubblico sull'itinerario più breve per raggiungere lo stabilimento si farà riferimento al costo del mezzo pubblico più economico su una percorrenza di uguale chilometraggio .

Detti importi verranno corrisposti solamente per gli effettivi giorni di presenza al lavoro dei dipendenti beneficiari.

Il suddetto accordo avrà validità sino all'entrata in vigore di eventuali norme a carattere nazionale o provinciale anche se meno favorevoli.

7)-Per quanto concerne le indennità disagio previste dal vigente CCNL si procederà successivamente ad una loro verifica ed eventuali variazioni riferite a particolari posizioni di lavoro avranno decorrenza dall'1.8.1975.

8)-Il presente contratto scadrà il 31.1.1977.

Letto ,approvato e sottoscritto.